

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Marines Biella"

ART. 1 (Denominazione e sede)

- 1. In ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto del D.L. del 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm.ii. e di tutte le normative vigenti in materia, è costituita l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Marines Biella" in seguito anche S.A. Marines Biella o Marines Biella.
- 2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
- 3. L'associazione ha sede legale in BIELLA via S.G.COTTOLENGO, 107 13900 BIELLA (BI).
- 4. La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 5. Potranno essere istituite sedi secondarie sia sul territorio nazionale che all'estero.

ART. 2 (Statuto)

- 1. L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati dell'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
- 3. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
- 4. L'associazione si impegna a aderire ad un organismo sportivo nazionale, come da apposita delibera dell'Organo di amministrazione.
- 5. L'associazione si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'organismo sportivo nazionale, cui l'associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'organismo sportivo

- nazionale quale Ente affiliante e ai fini della qualifica di ASD, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- 6. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, potrà collaborare e aderire ad enti, sia pubblici che privati, (ivi compresi enti scolastici), organizzazioni nazionali ed internazionali, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, con finalità similari, affini o complementari con i quali condivida scopi ed intendimenti.
- 7. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
- 8. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Finalità e Attività)

- 1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D.L. 36/2021 è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
- promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e delle discipline sportive, considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive, tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, indicendo corsi di avviamento agli sport, all'attività motoria e di mantenimento, nonché corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- 3. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in via stabile e principale, ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di Orientamento, Soft Air, Laser Tag, Atletica Leggera (Corsa in Montagna), Paintball, Future Triathlon, Tiro Dinamico Sportivo Air Soft, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
- 4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
- 5. L'associazione, nei limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, ha facoltà di svolgere attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 4 (Ammissione degli Associati)

- 1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. L'ammissione all'associazione è consentita dopo il compimento del 16° anno di vita e previo assenso di entrambi i genitori/tutori. Situazioni particolari saranno valutate dall'Organo di Amministrazione.
- 3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4. L'Organo di amministrazione, in caso di rigetto della domanda ed entro 30 giorni, comunica all'interessato la decisione e la motivazione del rifiuto.
- 5. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati all'organismo sportivo nazionale che procede al riconoscimento ai fini sportivi e alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.
- 10. Gli associati minorenni esercitano il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale. Queste figure rappresentano i minori a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondono per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5 (Diritti e doveri degli Associati)

- 1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 2. Hanno il diritto (se in regola con i doveri riportati al punto 3 del presente articolo) di:
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili.
- 3. Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- mantenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- rispettare lo statuto e le direttive dell'organismo sportivo nazionale cui l'associazione è affiliata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- Presentare il certificato medico in corso di validità e corredato di verifica di ECG a riposo.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

- 1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 (Perdita della qualifica di Associato)

- 1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, morosità.
- 2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
- 3. L'associato che, contravvenendo gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, arrechi danni morali e materiali all'associazione può essere escluso, con delibera dell'Organo di amministrazione. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, può ricorrere al giudizio dell'Assemblea che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, delibera a voto segreto sul suo ricorso.
- 4. L'associato decade automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provveda al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione.

ART. 9 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;

Organo di controllo;

ART. 10 (Assemblea degli Associati)

- 1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. L'Assemblea è l'organo sovrano e le sue decisioni sono efficaci per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
- 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 5. Tale comunicazione può avvenire tramite:
 - a) lettera raccomandata;
 - b) posta elettronica, con e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati;
 - c) avviso affisso nella sede dell'associazione;
 - d) avviso pubblicato nella bacheca virtuale del sito web dell'associazione;
 - e) pubblicazione tramite servizi di messaggeria istantanea, app per smartphone o altri servizi digitali
- 6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
- 7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, espressamente riportate nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante, appositamente nominato, i quali provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli associati intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 9. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

- 1. L'Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi di esclusione presentati dagli associati esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, (ai sensi dell'art.21 del Codice civile).

ART. 14 (Organo di amministrazione)

- 1. L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2. L'Organo di amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
- 3. Dura in carica per 2 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di 4 mandati.
- 4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione.
- 5. La convocazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
- 6. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, che devono essere riportate nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante, appositamente nominato, i quali provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 9. Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
- 10. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

11. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione, determinando l'importo annuale delle quote associative e assumendo le decisioni relative ai servizi istituzionali, complementari ed eventualmente commerciali, necessari al conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- indice le Assemblee ordinaria/straordinaria e ne attua le deliberazioni;

- predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- 12. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 15 (Il Presidente e il Vicepresidente)

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 5. Il Vicepresidente, eletto all'interno dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti/rappresentati sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 16 (Organo di controllo)

- 1. È facoltà dell'Assemblea nominare un Organo di controllo, che può essere collegiale o monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
- 2. Spetta all'Organo di controllo la verifica della contabilità e della gestione amministrativa. In particolare, è compito dell'Organo di controllo:
- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.

4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di verifica e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 (Libri sociali)

- 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il Libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
- 2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 (Patrimonio e Risorse economiche)

- 1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
- 2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative annuali;
 - eventuali contributi determinati dall'Organo di amministrazione;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni.

ART. 19 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 21

(Rendiconto economico-finanziario)

- 1. L'esercizio-finanziario dell'associazione è annuale, decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- 3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari sono assicurati dall'associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche,

isposizioni del Codice civile.	
ELLA 02/12/2023	
presidente CICERI ANDREA	
segretario SGANZERLA GIANLUCA	

di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle